

Penale Sent. Sez. 3 Num. 2270 Anno 2021

Presidente: RAMACCI LUCA

Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udiienza: 22/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Lisiero Maurizio

avverso l'ordinanza del 02/07/2020 del Tribunale di Savona

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 luglio 2020, il Tribunale di Savona ha confermato – riducendo ad euro 143.148,76 il vincolo imposto in via esecutiva sui beni immobili intestati all'indagato – il sequestro preventivo, disposto dal Gip dello stesso Tribunale il 26 febbraio 2020, per la parte che qui rileva, in relazione al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 13 dell'imputazione provvisoria).

2. Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo con unico motivo di doglianza, la violazione della disposizione incriminatrice e vizi della motivazione in relazione alla mancata

valutazione della circostanza che egli era un semplice dipendente, senza poteri di rappresentanza, della Mondo Marine s.p.a., nel cui interesse sarebbe stata commessa la frode fiscale oggetto dell'imputazione. La difesa evidenzia che l'indagato era responsabile amministrativo, anche se dotato del potere di firmare dichiarazioni fiscali, conferitogli con procura speciale del 20 luglio 2014, e che non vi era prova che avesse presentato le dichiarazioni fiscali oggetto di contestazione, non essendo tali dichiarazioni presenti in atti. E ciò non sarebbe stato considerato, nonostante nella società si fossero avvicendati ben tre amministratori, che avrebbero proceduto potuto procedere all'adempimento in questione. Inoltre – prosegue la difesa – l'indagato era stato costretto a insinuarsi nel fallimento della società per retribuzioni non ricevute e non aveva ricevuto ricavato alcun vantaggio economico dalla vicenda.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, perché è formulato in modo non specifico.

La difesa si limita ad affermare che non vi è prova del fatto che l'indagato abbia firmato le dichiarazioni fiscali oggetto dell'imputazione, ma non richiama, neanche a fini di critica, la motivazione del provvedimento impugnato (pagg. 4-6), nella quale si dà conto in modo analitico e coerente delle ragioni per le quali si è ritenuta la sussistenza di gravi indizi del reato contestato anche a carico dell'indagato. In particolare, il Tribunale evidenzia che: a) l'indagato era il soggetto che nell'ambito della società impartiva direttive ai fini della registrazione e del pagamento delle fatture, con le relative annotazioni; b) la teste Di Lorenzo ha evidenziato un ruolo significativo dell'indagato nell'ambito della società; c) l'indagato era presente con altri coimputati ad un incontro nei quali uno di questi ammise che i lavori pagati non corrispondevano a quelli fatti; d) l'indagato era presente alle riunioni per l'approvazione dei bilanci che il teste Marconcini riteneva falsi ed era stato indicato da quest'ultimo come uno degli autori della falsità; e) lo stesso Marconcini aveva precisato come Zambrini desse la colpa all'indagato e ad altri della esclusione delle impiegate addette alla contabilità da effettivi controlli sulle fatture, essendo state queste relegate ad un ruolo meramente esecutivo; f) la piena partecipazione dell'indagato alla gestione illecita emerge anche da un'intercettazione telefonica fra altri soggetti e dall'esistenza di pagamenti anomali per euro 23.810,00.

Si tratta di considerazioni che, per la loro pregnanza, confermano, in via indiziaria, una piena e diretta partecipazione dell'indagato all'illecito e rendono irrilevante – secondo la corretta valutazione del Tribunale – la circostanza che non

vi sia prova dell'apposizione della firma dell'indagato sulle dichiarazioni fiscali, in quanto queste non sono presenti in atti.

2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22/10/2020.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., conformemente alle indicazioni contenute nel decreto del Primo Presidente, n. 163/2020 del 23 novembre 2020 - recante "Integrazione linee guida sulla organizzazione della Corte di cassazione nella emergenza COVID-19 a seguito del d.l. n. 137 del 2020" - la presente ordinanza viene sottoscritta dal solo presidente del collegio per impedimento dell'estensore.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

